



VAT e-commerce package - novità IVA nel commercio elettronico dall'1.7.2021

In breve

A partire dall'1.7.2021 diventano efficaci le nuove disposizioni del c.d. "pacchetto IVA sul commercio elettronico" ("VAT e-commerce package").

Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.

Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le relative disposizioni attuative riguardanti, fra l'altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.

Le disposizioni del pacchetto IVA sul commercio elettronico sono finalizzate a:

- | semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell'UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
 - | contrastare le frodi e assicurare che l'IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
 - | eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.
-

In dettaglio

Argomento	Descrizione
Vendite a distanza Intra-UE	<ul style="list-style-type: none"> L'ambito applicativo del pacchetto IVA sul commercio elettronico in merito alle vendite a distanza intracomunitarie di beni riguarda le cessioni di beni: <ul style="list-style-type: none"> spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni; a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto; a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72 del DPR 633/72 (quali le sedi e le rappresentanze diplomatiche e consolari) ovvero, salvo che per i beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (es. produttori agricoli in regime speciale, enti non soggetti passivi). Analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente, sono escluse dalla disciplina delle vendite a distanza: <ul style="list-style-type: none"> le cessioni di mezzi di trasporto nuovi; le cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto; le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettati al regime del margine.



<p>Disciplina applicabile fino al 30.06.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> In base alla disciplina previgente, le vendite a distanza effettuate nella UE si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché nello Stato di partenza, in deroga alla regola generale di territorialità IVA prevista per le cessioni di beni (artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE; art. 7-bis del DPR 633/72 e artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93). Tale deroga non si applicava, però, se l'ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nell'altro Stato membro non superava nell'anno solare precedente e in quello in corso la soglia di protezione stabilita dallo Stato di destinazione (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro)
<p>Soglia unica dall'1.7.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> A partire dall'1.7.2021 vengono abolite le soglie nazionali di protezione e viene fissata un'unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro complessivi, che tiene conto anche delle prestazioni TTE effettuate verso privati in altri Stati membri. In caso di superamento della soglia, le vendite si considerano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di partenza, con la conseguenza che esse sono soggette al medesimo trattamento IVA delle operazioni nazionali. Se la soglia viene superata in corso d'anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore a detto evento si intendono effettuate nello Stato di "origine", e l'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento. Resta ferma la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione fin dalla prima transazione.
<p>One stop shop (OSS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> A partire dall'1.7.2021, per effetto dell'art. 2 della direttiva 2017/2455/UE, il meccanismo dello sportello unico, finora chiamato Mini One Stop Shop (MOSS) applicabile soltanto per l'assolvimento dell'IVA sulle prestazioni di servizi TTE verso privati di altri Stati membri, viene rinominato One Stop Shop (OSS) ed esteso: <ul style="list-style-type: none"> a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore; alle vendite a distanza intracomunitarie di beni; a determinate vendite interne di beni facilitate da piattaforme elettroniche.

	<ul style="list-style-type: none"> Il regime OSS, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di adempiere i relativi obblighi nel solo Stato di identificazione; di conseguenza, essi non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di "consumo" per assolvere i relativi obblighi ai fini dell'imposta. Nell'ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l'imposta relativa alle suddette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di "consumo", per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest'ultimo a riversarla agli altri Stati membri. L'applicazione dell'OSS non muta il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l'IVA dovuta in altri Stati UE. Chi aderisce all'OSS è esonerato dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione, dichiarazione annuale) per le operazioni rientranti nel regime speciale, ma è tenuto a: <ul style="list-style-type: none"> presentare trimestralmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento, un'apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime; versare l'imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri di "consumo"; conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell'ambito del regime ed esibirla su richiesta dell'Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di "consumo".
<p>OSS "Non-Ue" (art. 74-quinquies del DPR 633/72)</p> <p>OSS "Ue" art. 74-sexies del DPR 633/72).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Possono registrarsi all'OSS "Non-UE" i soggetti non stabiliti nell'Unione (ossia i soggetti che non hanno fissato la sede della propria attività nell'UE e non possiedono una stabile organizzazione). Non rileva la circostanza che tali soggetti siano identificati ai fini IVA in uno Stato membro. Il regime "Non-UE" si applica alle prestazioni di servizi rese a persone non soggetti passivi nell'UE Possono aderire al regime OSS "UE": <ul style="list-style-type: none"> i soggetti stabiliti nell'UE per le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d'imposta in Paesi diversi da quello di stabilimento e le vendite a distanza intracomunitarie di beni; i soggetti non stabiliti nell'UE per le sole vendite a distanza intracomunitarie di beni;

	<ul style="list-style-type: none"> I i soggetti che gestiscono interfacce elettroniche e che sono considerati "fornitori presunti" per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni B2C domestiche (ossia quelle in cui lo Stato membro di partenza e quello di arrivo dei beni coincidono).
<p>Import One Stop Shop (IOSS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> II Il nuovo regime IOSS, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto, spediti o trasportati da un Paese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di dichiarare e versare l'imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identificazione. II Si segnala inoltre che a partire dall'1.7.2021 viene abolita l'esenzione IVA per le importazioni di beni di valore fino a 22,00 euro per cui tutte le merci importate nell'UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA. II In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettroniche, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato Import One Stop Shop (IOSS), disciplinato dagli articoli da 369-terdecies a 369-quinquies della direttiva 2006/112/CE e, in ambito nazionale, dall'art. 74-sexies.1 del DPR 633/72. II Ricorrendo all'IOSS, l'importazione di beni di valore modesto nell'UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l'IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell'UE secondo l'aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell'imposta nel solo Stato membro di identificazione. II I soggetti che si avvalgono del regime IOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione e dichiarazione IVA annuale), ma sono tenuti a: <ul style="list-style-type: none"> I presentare mensilmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, un'apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime; I versare l'imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione; I conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell'ambito del regime ed esibirla su richiesta dell'Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di "consumo".



	<ul style="list-style-type: none"> Possono avvalersi dell'IOSS i soggetti passivi stabiliti nell'UE e i soggetti non stabiliti nell'UE, comprese le interfacce elettroniche che operano come fornitori presunti, per le vendite di beni che rispettano tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> i beni si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore verso un consumatore in uno Stato membro (vendite a distanza di beni importati); sono spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; non sono soggetti ad accise.
Vendite tramite Marketplace	<ul style="list-style-type: none"> In base al nuovo art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE (recepito all'art. 2-bis del DPR 633/72) se un soggetto passivo facilita talune vendite a distanza di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni e assume il ruolo di "fornitore presunto". Ciò significa che assumerà i diritti e gli obblighi in materia di IVA del "fornitore indiretto" per la cessione effettuata e sarà responsabile del pagamento dell'IVA dovuta su tale cessione. Il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia (art. 5-ter del Reg. UE 282/2011). Quando opera la finzione giuridica di cui all'art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE, si determina, ai fini IVA, uno "sdoppiamento" dell'operazione. Si presume, infatti, che le vendite a distanza facilitate diano luogo a due operazioni distinte: <ul style="list-style-type: none"> una cessione B2B dal fornitore alla piattaforma; una cessione B2C dalla piattaforma al cliente. Sotto il profilo oggettivo, la finzione giuridica si applica in relazione alle seguenti operazioni facilitate dalle piattaforme: <ul style="list-style-type: none"> vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro (indipendentemente dal fatto che il "fornitore indiretto" sia stabilito nell'UE o al di fuori dell'UE); in tal caso si intendono: <ul style="list-style-type: none"> spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea,



	<ul style="list-style-type: none">I a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.I vendite di beni all'interno dell'UE (indipendentemente dal loro valore) da parte di un soggetto passivo non stabilito nell'UE a un "non soggetto passivo" (sono comprese, dunque, sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia le cessioni domestiche nelle quali i beni partono da magazzini presenti nel territorio di uno Stato membro e arrivano a un consumatore nello stesso Stato).II La piattaforma facilitatrice non è considerata fornitore presunto per le seguenti tipologie di beni:<ul style="list-style-type: none">I merci importate nell'UE da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal fornitore sottostante;I merci già immesse in libera pratica nell'UE fornite nell'Unione da un fornitore stabilito nell'UE.II Sia la cessione B2B presunta, sia la cessione B2C presunta si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Nello stesso momento la relativa imposta diventa esigibile (artt. 66-bis della direttiva 2006/112/CE e 6 co. 7 del DPR 633/72).
--	--

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.

